



**BIALETTI INDUSTRIE S.p.A.**

**POLITICA PER LA GESTIONE DEL DIALOGO CON GLI AZIONISTI E ALTRI  
SOGGETTI INTERESSATI**

Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione di Bialetti Industrie S.p.A. del 22 febbraio  
2024

## INDICE

|   |    |
|---|----|
| 1. Premessa.....  | 3  |
| 2. Definizioni.....   | 3  |
| 3. Finalità e ambito di applicazione della politica.....          | 4  |
| 4. Organi e funzioni competenti.....                              | 5  |
| 5. Canali ordinari di comunicazione e funzioni coinvolte.....     | 5  |
| 6. Sito internet e comunicati stampa.....                         | 6  |
| 7. Shareholder-director engagement.....                           | 6  |
| 8. Disposizioni comuni.....                                       | 10 |
| 9. Modifiche alla presente politica e annesse responsabilità..... | 11 |

## 1. Premessa

Il Gruppo Bialetti Industrie (“**Bialetti**” o il “**Gruppo**” o la “**Società**”) ritiene fondamentale – per sé e nei confronti del mercato – instaurare e mantenere un dialogo trasparente e continuativo con gli azionisti del Gruppo, con gli investitori, con i consulenti in materia di voto e con altri stakeholder rilevanti.

In linea con quanto sancito dalla direttiva (UE) 2017/828 e dalla Circolare n. 23 del 2021 “*Principles for Listed Companies Dialogue with Investors*” di Assonime, il Gruppo riconosce il coinvolgimento degli azionisti come uno dei pilastri su cui fondare il proprio modello societario poiché il corretto dialogo con quest’ultimi può contribuire al miglioramento delle performance finanziarie – e non – dell’impresa stessa.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione di Bialetti – su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione e d’intesa con l’Amministratore Delegato – ha approvato la presente politica per la gestione del dialogo con gli azionisti e gli altri stakeholder rilevanti, come di seguito individuati (“Soggetti Interessati”), anche tenendo conto delle politiche di *engagement* adottate dagli investitori istituzionali e dai gestori di attivi e in linea con le raccomandazioni del Codice di Corporate Governance, al quale la Società aderisce.

La presente Politica è disponibile sul sito internet di Bialetti all’indirizzo [www.bialetti.com](http://www.bialetti.com).

## 2. Definizioni

In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nella presente Politica hanno il significato a essi qui di seguito attribuito:

**Assemblea:** indica l’assemblea degli azionisti della Società.

**Azionisti:** indica i titolari di azioni emesse dalla Società.

**Azionisti Retail:** i risparmiatori – anche imprese, società o altri enti – che non sono qualificabili come investitori professionali.

**CEO:** indica il *Chief Executive Officer*, ossia il principale responsabile della gestione della Società, come tempo per tempo nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il CEO ha tre linee di riporto dirette: *Business* (che comprende i diversi *Chief Commercial Officers* di area, *Chief Business Development Officer* e *Chief Commercial Officer Retail*), *Operations* (con a capo il *Chief Operations Officer*) e *Staff* (che comprende il *Group R&D Manager*, *Chief Human Resources Officer*, *Chief Financial Officer* e *Group Legal & Investor Relations Manager*).

**CFO:** indica il *Group Chief Financial Officer* a cui riportano *Administration, Accounting & Balance Sheet Manager, Treasury & Credit Manager, Group Controller* e *IT Manager*.

**Codice di Corporate Governance:** indica il Codice di Corporate Governance – approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* promosso da Borsa Italiana S.p.A., dalle Associazioni di Impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria) e da Assogestioni – per le società quotate e in vigore dal gennaio 2020.

**Collegio Sindacale:** indica il collegio sindacale della Società.

**Consiglio di Amministrazione:** indica l’organo di amministrazione della Società.

**Gruppo:** indica Bialetti e le società in cui quest'ultima esercita, direttamente o indirettamente, il controllo secondo la disciplina prevista dai principi contabili IFRS.

**Informazione Privilegiata:** indica una “informazione privilegiata” come definita dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato.

**Investor Relator:** indica il soggetto incaricato da Bialetti a svolgere l'incarico specifico della gestione dei rapporti con gli investitori, contattabile via e-mail o telefonicamente ai recapiti indicati nella sezione “Investor Relations” del sito internet istituzionale di Bialetti.

**Consulenti in materia di voto o proxy advisors:** indica i soggetti che, ai sensi dell'art. 124-*quater*, comma 1, lett. C), del TUF, analizzano, a titolo professionale, le informazioni diffuse della società con il fine ultimo di fornire consigli o raccomandazioni agli investitori in relazione ai voti spettanti, connessi al proprio diritto di voto.

**Legge:** indica qualsiasi disposizione normativa o regolamentare, nazionale, comunitaria o internazionale, consolidato orientamento della giurisprudenza, comunicazione, raccomandazione o altro pronunciamento della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) o della *European Securities and Markets Authority* (ESMA), che trovi applicazione, tempo per tempo, in relazione alle materie e alle attività oggetto della Politica.

**Politica:** indica la presente politica per la gestione del dialogo con gli Azionisti e altri Soggetti Interessati.

**Presidente:** indica il presidente del Consiglio di Amministrazione.

**Soggetti Interessati:** indica gli Azionisti della Società, nonché i titolari o portatori di altri strumenti finanziari emessi dalla Società, gli investitori istituzionali attuali e potenziali, i gestori di attivi, gli operatori del mercato finanziario, gli analisti finanziari, i *proxy advisor* e le agenzie di *rating*.

**Investitori Istituzionali:** indica le categorie di investimento appartenenti: (i) agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), i fondi comuni di investimento mobiliari, immobiliari, speculativi e le Sicav; (ii) ai fondi pensione; (iii) alle compagnie di assicurazione.

**Shareholder-Director Engagement:** indica il dialogo extra-assembleare tra gli Amministratori della Società e i Soggetti Interessati, sulla base di quanto viene successivamente disciplinato nella presente Politica (Capitolo 7).

**Sito internet aziendale:** indica il sito internet della Società ([www.bialetti.com](http://www.bialetti.com)) che rappresenta uno dei principali strumenti di comunicazione con riguardo a informazioni riguardanti la Società (Capitolo 6).

**TUF:** indica il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

### **3. Finalità e ambito di applicazione della politica**

La Società intende assicurare un dialogo costante e aperto con gli Investitori al fine di accrescere in questi ultimi il livello di comprensione circa le attività svolte dalla Società e dal Gruppo, il suo andamento

economico-finanziario e le sue strategie volte a perseguire il successo sostenibile in linea con quanto raccomandato dall'Articolo 1 del Codice di Corporate Governance, nonché mantenere un adeguato canale di informazione con tali soggetti, ispirato a principi di correttezza e trasparenza nel rispetto della Legge.

Alla luce di quanto precede, la finalità della presente Politica è quella di regolamentare – in un unico documento – le eterogenee forme di dialogo (o di engagement) – poste in essere dal Gruppo per interfacciarsi con i propri investitori, attuali e potenziali. In particolare, nelle pagine successive sono disciplinate sia:

- (i) Canali ordinari di comunicazione continuativa tra la Società e gli Investitori, coordinati dalle funzioni aziendali competenti, quali: sito internet, organizzazione di incontri, conference call, gestione di canali di comunicazione diretta con Azionisti Retail, Investitori Istituzionali, Gestori di Attivi, Consulenti di Voto, analisti (Capitolo 5);
- (ii) Shareholder-Director Engagement: canale di dialogo diretto con i componenti del Consiglio di Amministrazione (Capitolo 7).

#### 4. Organi e funzioni competenti

Ai sensi della presente Politica, la cura e la gestione del dialogo coi Soggetti Interessati è affidata ai seguenti organi sociali e strutture organizzative della Società:

- (i) il **Consiglio di Amministrazione**, che ha un ruolo di indirizzo, supervisione e monitoraggio del dialogo coi Soggetti Interessati, delegandone la gestione operativa al CEO e che riceve periodicamente (dall'AD e/o dall'Investor Relator) un'informativa sulle modalità di gestione, sull'andamento e sugli sviluppi del dialogo con gli Azionisti e con gli altri Soggetti Interessati, adottando le decisioni ritenute opportune per promuovere e migliorare le relazioni con i medesimi;
- (ii) il **CEO**, che gestisce operativamente il dialogo coi Soggetti Interessati;
- (iii) il **Presidente**, che mantiene un ruolo istituzionale di raccordo e assicura al Consiglio di Amministrazione un adeguato flusso informativo sul dialogo coi Soggetti Interessati;
- (iv) il **CFO**, che fornisce supporto operativo al CEO nella gestione del dialogo coi Soggetti Interessati; e
- (v) l'**Investor Relator**, che coadiuva il CEO nella gestione del dialogo con i Soggetti Interessati e rappresenta il primo punto di contatto con i Soggetti Interessati per l'instaurazione di un dialogo con il Consiglio di Amministrazione.

#### 5. Canali ordinari di comunicazione e funzioni coinvolte

Le attività ordinarie di dialogo con i Soggetti Interessati sono volte principalmente dell'Investor Relator, funzione che rappresenta il loro primo interlocutore.

Al fine di assicurare un'efficace ed adeguata comunicazione coi Soggetti Interessati, l'Investor Relator interagisce con loro su base continuativa ed è contattabile via e-mail o telefonicamente ai recapiti indicati nella sezione "*Investor Relations*" del sito internet istituzionale del Gruppo.

La Funzione Investor Relator, in linea con le *best practice* nazionali e internazionali e nel rispetto della Legge, si avvale dei seguenti canali e forme di comunicazione:

- (i) svolgimento di *roadshow*, *capital markets day*, *investor day* o altri incontri con la comunità finanziaria o con uno o più Azionisti e/o investitori, ai quali vengono presentati – dal top management della Società – informazioni del tipo: aggiornamenti del piano strategico o dei dati economico-finanziari;
- (ii) pubblicazione di video o di trascrizioni degli eventi sub punti (i) e (ii) nella sezione “*Investor Relations*” del sito internet istituzionale di Bialetti;
- (iii) partecipazione a incontri di settore o altre manifestazioni che possano permettere di fornire informativa agli Azionisti e al pubblico;
- (iv) invio e/o pubblicazione, sul sito internet istituzionale della Società o altri canali, di comunicazioni – ai sensi dell’art. 114 del TUF – per informare periodicamente degli sviluppi che riguardano l’attività della Società e/o del Gruppo.

Agli eventi citati ai punti (i), (ii) e (iv), l’Investor Relator può essere affiancato dall’Amministratore Delegato, dal *Chief Finance Officer* o da altri dirigenti del Gruppo, a seconda che ne venga ritenuta opportuna e/o necessaria la relativa partecipazione.

Inoltre, la Funzione di Investor Relator può programmare ulteriori momenti di dialogo con i Soggetti Interessati (engagement “*proattivo*”), scegliendo tra incontri c.d. *one-way* (in cui solo il Soggetto Interessato espone alla Società la sua visione su specifiche questioni) o c.d. *two-way* (in cui vi è uno scambio di informazioni fra Soggetto Interessato e la Società), ovvero tra incontri in forma c.d. *bilaterale* (in cui partecipa un solo Soggetto Interessato) o c.d. *collettiva* (in cui vi è la contemporanea partecipazione di più Soggetti Interessati).

## 6. Sito internet e comunicati stampa

Al fine di agevolare il dialogo coi Soggetti Interessati, assicurando al contempo univocità e simmetria dei contenuti informativi, Bialetti ha allestito apposite sezioni del sito internet istituzionale della Società (all’indirizzo [www.bialetti.com](http://www.bialetti.com)) che raccolgono i documenti e le informazioni ritenute, a tal fine di maggiore interesse. In particolare:

- (i) all’interno della sezione “*Investor Relations*” – “*Comunicati stampa finanziari*”, possono essere reperite informazioni di carattere economico-finanziario, il calendario degli eventi societari di ciascun esercizio, i comunicati stampa e i contatti dell’Investor Relator; e
- (ii) all’interno della sezione “*Corporate Governance*” e “*Assemblee degli Azionisti*”, possono essere reperite informazioni relative alla composizione degli organi sociali di Bialetti, informazioni e documenti relativi alle Assemblee, i regolamenti, le procedure adottate dalla Società in tema di governo societario, il modello organizzativo del Gruppo, il codice etico, le relazioni annuali in materia di remunerazione e compensi corrisposti nonché governo societario e assetti proprietari.

La Funzione Investor Relator cura la gestione operativa del sito internet istituzionale della Società.

## 7. Shareholder-director engagement

### *Modalità di richiesta*

Nel caso in cui un Soggetto Interessato – sulla base di notizie condivise dal Gruppo tramite uno dei canali sopracitati – desideri avere un dialogo diretto con uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, deve inviare richiesta all’Investor Relator tramite l’indirizzo mail indicato sul sito web del Gruppo (ingaggio c.d. “*reattivo*”).

Nello specifico, il Soggetto Interessato deve indicare nel testo della mail:

- (i) l'argomento o gli argomenti di cui si propone la trattazione nell'ambito del dialogo;
- (ii) le ragioni per le quali il Soggetto Interessato ritiene opportuno avviare il dialogo;
- (iii) le modalità con cui si propone di svolgere il dialogo (modalità *one-way* o *two-way*, ovvero bilaterale o collettiva);
- (iv) i nominativi degli Amministratori con cui vorrebbe instaurare il dialogo e le relative motivazioni;
- (v) il nominativo dei rappresentanti del Soggetto Interessato che intenderebbero partecipare al dialogo, specificando il ruolo da questi ricoperto all'interno della loro organizzazione, e i relativi contatti;
- (vi) tempistiche stimate dell'engagement.

### ***Oggetto della richiesta***

Le tematiche che possono essere affrontate – nell'ambito del dialogo di Shareholder-Director Engagement – possono riguardare:

- (i) risultati economico-finanziari della Società e del Gruppo e le strategie aziendali;
- (ii) operazioni straordinarie di particolare rilievo strategico per la Società e/o il Gruppo;
- (iii) *corporate governance* e, in particolare, nomina e composizione degli organi sociali (anche in termini di dimensione, professionalità, indipendenza e *diversity*), composizione, dimensione e funzioni dei comitati endo-consiliari e il piano per la successione del CEO;
- (iv) performance sul titolo;
- (v) politica sui dividendi;
- (vi) sostenibilità e tematiche etiche, sociali e ambientali;
- (vii) politiche di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nonché dei dirigenti con responsabilità strategica della Società;

sistema di controllo interno e gestione dei rischi;

- (viii) operazioni con parti correlate.

Si precisa che la condivisione delle informazioni di cui sopra, avverrà senza configurare alcuna violazione della normativa applicabile. In qualità di società con azioni quotate su Euronext Milan, Bialetti è tenuta al rispetto della c.d. *Market Abuse Regulation*, dettata dal Reg. EU 596/2014, la quale dispone l'obbligo di rispettare la parità informativa e di non mettere a disposizione informazioni sensibili in modo selettivo, ossia consentendovi l'accesso solo ad alcuni soggetti e non al mercato e al pubblico nel suo complesso.

### ***Governance***

L'Investor Relator è la funzione predisposta alla raccolta delle richieste di Shareholder-Director Engagement e, una volta ricevuta una, la trasmette celermente all'Amministratore Delegato e al Presidente.

Sulla base della singola tematica oggetto di discussione, il CEO valuta tempestivamente, con il supporto dell'Investor Relator, la richiesta di un Soggetto Interessato circa l'instaurazione di un dialogo con il Consiglio di Amministrazione e stabilisce se tale richiesta possa essere accolta o debba essere rifiutata, dando istruzioni

all'Investor Relator affinché riferisca in proposito al Soggetto Interessato. In ogni caso, con riferimento a circostanze o tematiche di particolare rilevanza o problematicità, il CEO può, a propria discrezione, investire il Consiglio di Amministrazione al fine di valutare una richiesta pervenuta da un Soggetto Interessato o di assumere decisioni su altri specifici aspetti relativi al dialogo con un Soggetto Interessato.

L'Amministratore Delegato:

- (i) può decidere di svolgere iniziative volte a permettere o favorire il dialogo con Soggetti Interessati, con l'ausilio dell'Investor Relator quanto alla relativa organizzazione e alla definizione dei contenuti, e ne cura lo svolgimento;
- (ii) definisce, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione e con l'ausilio dell'Investor Relator, le specifiche modalità con cui il dialogo con i Soggetti Interessati si svolge, in particolare, scegliendo tra incontri c.d. *one-way* (in cui solo il Soggetto Interessato espone alla Società la sua visione su specifiche questioni) o c.d. *two-way* (in cui vi è uno scambio di informazioni fra Soggetto Interessato e la Società), ovvero tra incontri in forma c.d. bilaterale (in cui partecipa un solo Soggetto Interessato) o c.d. collettiva (in cui vi è la contemporanea partecipazione di più Soggetti Interessati);
- (iii) esamina le richieste d'informazioni dei Soggetti Interessati e, col supporto del CFO e/o dell'Investor Relator, e/o di altre strutture aziendali individua le informazioni funzionali al dialogo da divulgare ai Soggetti Interessati, ne coordina la raccolta e/o la predisposizione (ove necessario) e definisce le modalità di divulgazione delle stesse nel contesto del dialogo coi Soggetti Interessati;
- (iv) individua, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i partecipanti – per conto della Società – ai dialoghi con i Soggetti Interessati scegliendo tra gli amministratori della Società, il CFO e gli altri dirigenti della Società che abbiano le conoscenze e capacità più adatte per fornire informazioni pertinenti agli argomenti oggetto del dialogo coi Soggetti Interessati in funzione:  
(a) delle tematiche oggetto di trattazione; (b) delle specifiche competenze; e/o (c) delle cariche ricoperte dagli amministratori all'interno del Consiglio di Amministrazione e/o dei comitati endo-consiliari. Il CEO condivide preventivamente con i soggetti invitati a prendere parte al dialogo con i Soggetti Interessati la posizione da assumere sulle tematiche che saranno oggetto di trattazione al fine di assicurare un coordinamento e un'uniformità di indirizzo nell'interesse della Società e del Gruppo;
- (v) può adottare le misure più opportune per la garanzia della riservatezza delle informazioni eventualmente comunicate ai Soggetti Interessati nell'ambito del dialogo (ad esempio, richiedendo ai Soggetti Interessati di assumere impegni di riservatezza prima d'instaurare il dialogo).

Il CFO e l'Investor Relator supportano operativamente il CEO nella gestione del dialogo coi Soggetti Interessati.

Il CFO supporta il CEO con riferimento a:

- (i) l'individuazione delle informazioni funzionali al dialogo da divulgare ai Soggetti Interessati, la raccolta e/o la predisposizione (ove necessario) delle stesse e la definizione delle modalità di divulgazione delle stesse nel contesto del dialogo coi Soggetti Interessati; e
- (ii) l'organizzazione d'iniziative volte a stabilire o favorire un dialogo coi Soggetti Interessati.



La Funzione Investor Relator supporta il CEO con riferimento a:

- (i) la raccolta di richieste dei Soggetti Interessati per l'instaurazione di un dialogo con la Società
- (ii) la comunicazione con i Soggetti Interessati;
- (iii) l'individuazione delle informazioni funzionali al dialogo da divulgare ai Soggetti Interessati, la raccolta e/o la predisposizione (ove necessario) delle stesse e la definizione delle modalità di divulgazione delle stesse nel contesto del dialogo coi Soggetti Interessati;
- (iv) la proposizione, il coordinamento e l'organizzazione d'iniziative volte a stabilire o favorire un dialogo con i Soggetti Interessati e la definizione dei relativi contenuti;
- (v) viene tempestivamente informato dagli amministratori che dovessero ricevere direttamente richieste d'incontro o d'informazioni da parte di Soggetti Interessati;
- (vi) la predisposizione di report o altra documentazione funzionale all'informativa da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

Il CFO e l'Investor Relator si coordinano – a seconda del bisogno – con altre funzioni o con altri responsabili di strutture della Società e del Gruppo.

Il Presidente assicura che il Consiglio di Amministrazione sia informato, entro la prima riunione utile, sullo sviluppo e sui contenuti significativi del dialogo intervenuto coi Soggetti Interessati. A tal fine, il Presidente si coordina con il CEO, il CFO e l'Investor Relator.

Nel caso in cui un amministratore dovesse ricevere una richiesta d'incontro o d'informazioni da parte di Soggetti Interessati, è tenuto a darne tempestiva informazione all'Investor Relator.

### ***Criteria di valutazione***

Ai fini della propria valutazione, il CEO può tenere conto di diversi fattori, anche congiuntamente tra loro, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- (i) la precedente attivazione, sui medesimi argomenti, di altre forme di dialogo;
- (ii) il potenziale interesse dell'argomento oggetto di trattazione anche per altri Soggetti Interessati, se del caso tenendo conto anche del numero di richieste pervenute in precedenza sullo stesso argomento;
- (iii) le caratteristiche del Soggetto Interessato che chiede di instaurare il dialogo nonché del suo investimento nonché gli altri dialoghi che il medesimo Soggetto Interessato abbia in precedenza instaurato con la Società e le ragioni per le quali non li abbia ritenuti sufficienti;
- (iv) le motivazioni addotte dal Soggetto Interessato che chiede di instaurare il dialogo e la presenza di suoi potenziali conflitti di interesse;
- (v) le raccomandazioni dei *proxy advisor*, le politiche di voto o di engagement dei gestori di attivi o l'esito di precedenti votazioni assembleari;
- (vi) l'effettiva rilevanza del dialogo e la sua prevedibile utilità nella prospettiva della creazione di valore nel medio-lungo termine, anche con l'obiettivo di perseguire il successo sostenibile.

In ogni caso, il CEO, prima di avviare un dialogo, valuta se esso (a) sia nell'interesse della Società, in un'ottica di medio-lungo termine e di sviluppo sostenibile del Gruppo, e (b) possa svolgersi nel rispetto della Legge, ponendo quindi in essere ogni conseguente attività ritenuta necessaria od opportuna e dando istruzioni

all'Investor Relator affinché riferisca in proposito al Soggetto Interessato. Al fine di compiere tali valutazioni può essere richiesto, anche in forma scritta, ai Soggetti Interessati di specificare le ragioni e le finalità della richiesta di dialogo, o anche della richiesta di semplici informazioni, nonché in generale di fornire chiarimenti in merito alle loro iniziative.

### ***Partecipazione agli incontri***

La Società e i Soggetti Interessati dovrebbero concordare, sempre antecedentemente, gli argomenti da trattare durante gli incontri. In questo modo, qualora venissero sollevati ulteriori interrogativi – non attinenti alle tematiche pattuite – gli eventuali Amministratori presenti hanno la facoltà di interrompere l'incontro e di posticiparlo in modo da avere il tempo per effettuare i dovuti approfondimenti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può partecipare al dialogo con i Soggetti Interessati in funzione dell'argomento trattato o su richiesta specifica del CEO, dell'Investor Relator o dei Soggetti Interessati.

Gli eventuali Amministratori presenti promettono di astenersi dal divulgare informazioni privilegiate e /o riservate riguardanti il Gruppo.

L'Amministratore Delegato, con il Presidente e con gli altri eventuali Amministratori presenti agli incontri, si occupano di redigere i relativi resoconti affinché possano:

- (i) essere utilizzati come strumento per informare il Consiglio di Amministrazione sugli sviluppi delle attività di engagement;
- (ii) essere condivisi con gli eventuali assenti.

### ***Esito valutazione***

L'Investor Relator si occupa di comunicare l'esito circa la richiesta di engagement – da parte degli Amministratori – ai Soggetti richiedenti.

Nell'ipotesi in cui la Società dovesse rifiutare la richiesta, l'Investor Relator conserva la documentazione – relativa alle ragioni che hanno portato alla mancata accettazione – e ne dà notizia sia ai Soggetti Interessati sia al Presidente che, a sua volta, ne informerà il Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile.

L'Amministratore Delegato valuta l'opportunità di rendere pubbliche:

- (i) le informazioni divulgate a Soggetti Interessati durante il dialogo con gli stessi; e/o
- (ii) le notizie inerenti la richiesta d'instaurazione di un dialogo inviata alla Società da parte di Soggetti Interessati nonché l'avvio o la conclusione di un dialogo coi Soggetti Interessati;
- (iii) in caso di rigetto della richiesta, le ragioni sottostanti (fatti salvi i previ accordi tra le parti e/o disposizioni normative).

## **8. Disposizioni comuni**

Nello svolgimento degli incontri con i Soggetti Interessati, la divulgazione delle informazioni relative alla Società e/o al Gruppo dev'essere rispettosa degli obblighi di Legge, con particolare riferimento ai divieti di comunicazione selettiva di Informazioni Privilegiate.

I Soggetti Interessati sono in ogni caso responsabili per qualsiasi uso delle informazioni ricevute dalla Società che costituisca violazione di un obbligo di Legge, contrattuale, ovvero che sia lesivo degli interessi del Gruppo o di terzi.

L'informativa resa dalla Società è proporzionata e adeguata rispetto agli interessi della Società, del Gruppo e dei Soggetti Interessati, nonché corretta e coerente con le informazioni già rese pubbliche dalla Società.

Il dialogo coi Soggetti Interessati può aver luogo durante tutto l'anno, salvi di regola i c.d. "*black-out period*" ossia nei 30 giorni di calendario precedenti la riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato ad approvare le relazioni finanziarie intermedie e le relazioni finanziarie di fine anno che la Società è tenuta a pubblicare ai sensi delle disposizioni di Legge. In ogni caso, sono ammesse, anche durante i *black-out period*, iniziative di dialogo coi Soggetti Interessati che, per i contenuti o per la natura degli interlocutori, siano ritenute, a giudizio del CEO, nell'interesse della Società o del Gruppo e avvengano nel rispetto della Legge e secondo quanto previsto ai sensi della presente Politica.

## **9. Modifiche alla presente politica e annesse responsabilità**

Il Consiglio di Amministrazione, col supporto del CEO, del CFO e dell'Investor Relator, valuta periodicamente l'adeguatezza della presente Politica e la necessità di apportare modifiche e integrazioni alla stessa, tenendo anche conto delle eventuali variazioni della Legge, delle best practice nazionali e internazionali, della futura prassi applicativa, nonché di eventuali variazioni della struttura organizzativa della Società e del Gruppo.

Il CEO può formulare proposte di modifica della presente Politica al Consiglio di Amministrazione a cui compete l'approvazione della stessa.

Il CEO è autorizzato ad apportare alla presente Politica ogni modifica volta ad adeguare la stessa a modifiche della Legge o dello statuto della Società nonché ogni altra modifica di carattere meramente formale e che non alteri, nella sostanza, il contenuto della Politica stessa, dandone successivamente informazione al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione utile di tale organo.

L'Amministratore Delegato  
*Egidio Francesco Cozzi*